





Roma, 8 Gennaio 2019

CIRCOLARE N. 01/2019

Prot. 04/2019 Sez. II/1 A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI LORO SEDI

Oggetto: <u>Alcuni recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle E-Fatture.</u>

Gentile Associato,

quale ulteriore contributo al chiarimento delle problematiche inerenti la fatturazione elettronica, abbiamo ritenuto utile riportare le risposte ad alcuni quesiti postici, nonchè le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

CONSUMATORI FINALI e MINIMI

Qualora la fattura elettronica sia emessa nei confronti di **soggetti non titolari di partita IVA** quali, ad esempio, persone fisiche, condomini, enti non commerciali, il cedente/prestatore **deve rilasciare al cliente una copia in formato analogico o informatico** (es. copia cartacea o pdf).

Ad ogni modo, il cliente può rinunciare alla copia della fattura; la fattura stessa è comunque consultabile nell'area del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il cliente è inoltre libero di comunicare al fornitore il proprio **indirizzo telematico** (PEC o codice destinatario qualora ne sia munito) presso il quale ricevere tramite SdI la fattura elettronica.

Infine l'Agenzia precisa che anche i contribuenti minimi/forfetari possono decidere di ricevere le fatture elettroniche ad un **indirizzo telematico** (PEC o codice destinatario).

CONDOMINI ED ENTI NON COMMERCIALI SENZA PARTITA IVA

Il **condominio**, in quanto **non titolare di partita IVA**, è fiscalmente considerato alla stregua di un soggetto "privato".







Pertanto, il cedente/prestatore che emette una fattura elettronica nei confronti di un condominio deve:

- indicare il codice fiscale del condominio nel campo destinato all'identificativo fiscale del cessionario/committente;
- riportare quale "codice destinatario" il codice convenzionale "0000000" (sette volte zero);
- inviare la fattura tramite SdI;
- consegnare al condominio in formato analogico (carta) o informatico (es. un pdf) una copia della fattura elettronica trasmessa, nella quale deve essere esplicitato che si tratta della copia della fattura trasmessa.

Tali chiarimenti valgono anche per le fatture emesse nei confronti di **enti non commerciali non titolari di partita IVA**.

- TRASMISSIONE DELLA FATTURA ENTRO IL TERMINE DELLA LIQUIDAZIONE IVA

In tema di trasmissione della fattura elettronica l'Agenzia ritiene corretto, limitatamente alle operazioni effettuate nel **primo semestre 2019** per le quali non si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 6, D. Lgs. n. 127/2015, il comportamento di un operatore con liquidazione IVA mensile che, ad esempio:

- incassa il corrispettivo in data 31 Gennaio 2019,
- trasmette la fattura entro il 15 Febbraio 2019, con data documento 31 Gennaio 2019,
- annota la fattura nel registro IVA con competenza Gennaio,
- versa l'IVA il 18 Febbraio (in quanto il 16 cade di sabato).

INDICAZIONE DELLA P. IVA ERRATA SULLA FATTURA ELETTRONICA

Le conseguenze nel caso in cui una fattura venga emessa indicando una P.IVA inesistente o appartenente ad un altro soggetto passivo IVA sono differenti.

Qualora venga indicata una **P. IVA inesistente il Sistema di Interscambio scarta la fattura**, pertanto il documento non risulta emesso. In questo caso il cedente dovrà contattare il cessionario/committente per farsi rilasciare la P. IVA corretta ed emettere una nuova fattura.

Nel caso in cui, invece, la **P. IVA è formalmente corretta ma appartiene ad un altro soggetto passivo IVA**, il Sistema di Interscambio provvede ad inviare la fattura ed il documento risulta regolarmente emesso.







Per regolarizzare l'operazione, il cedente/prestatore dovrà **emettere una nota di credito** che "annulla" la fattura riportante la P. IVA di un altro soggetto e provvedere ad emettere una nuova fattura elettronica con la P. IVA corretta appartenente al cessionario/ committente.

S.E. e O.

Distinti saluti.

Il Consigliere delegato alla Tesoreria Dott. Marco Caviglioli